

CAPITOLATO DI APPALTO

Art.1 - Oggetto dell’Affidamento.

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di riscossione coattiva del credito da corrispettivo, oltre che penali ed interessi moratori maturati, del servizio idrico integrato gestito da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. relativo agli utenti con contratto cessato alla data del 31.12.2012, residenti nel territorio nazionale ovvero all’estero.

Il riepilogo dei crediti oggetto dell’affidamento è pari ad € 4.500.000,00 alla data del bando di gara ed è quindi soggetto a riduzione per pagamenti spontanei che possono aver luogo nelle more dell’affidamento e della consegna del “portafoglio”.

Il pagamento spontaneo successivo a tale data è disciplinato nel seguito del presente capitolato

S’intende per “portafoglio” l’elenco dei debitori completo dei dati riferiti all’utenza, nonché l’elenco delle fatture con indicazione delle somme da riscuotere.

Art.2 – Durata e modalità di esecuzione del Contratto.

La durata dell’affidamento è fissata in un massimo di mesi 36, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l’appaltatore riceverà da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. l’elenco in formato elettronico (file excel o access) dei debitori verso cui procedere, completo delle seguenti informazioni:

cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cod. utente (trattasi di codice identificativo univoco), ultimo indirizzo dello sbocco idrico, ultimo indirizzo di spedizione della bolletta, matricola contatore, elenco fatture insolte costituito da numero e data fattura, importo fattura, data di scadenza fattura ed inoltre l’importo complessivo della sorta capitale, interessi e penali da regolamento maturati alla data del 31.12.2012. I dati di cui sopra, possono contenere qualche omissione o errore ovvero, trattandosi di utenze cessate, è altresì possibile che il luogo di residenza sia cambiato o che l’Utente medesimo sia nel frattempo deceduto. Siccome i cennati elementi possono comportare un aggravio di lavoro per l’appaltatore, egli è informato di tale eventualità e ne assume il relativo rischio.

L’appaltatore assume l’onere di aggiornare gli interessi dovuti maturati successivamente alla data del 31.12.2012.

L’aggiornamento degli interessi ha luogo ogni qual volta siano state prodotte nuove richieste di pagamento indipendentemente dalla tipologia di atti predisposti e/o utilizzati per lo scopo.

A cura del soggetto affidatario del servizio verranno prodotte tutte le attività sollecitatorie necessarie ed opportune, anche al fine di scongiurare eventuali prescrizioni dei crediti in essere, oltre che l’emissione di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 e s.m.i., secondo quanto disposto dal D.P.R. 602/1973 e s.m.i..

Nell'ipotesi di irreperibilità del debitore, l'appaltatore darà corso, a propria cura, all'attività di reperimento dell'utente cui seguirà l'attivazione delle procedure ritenute più idonee per il recupero delle somme.

L'appaltatore potrà limitarsi alle sole attività sollecitatorie e rinunciare alla riscossione allorquando accerti, attraverso l'esperimento di indagini, l'incapienza di eventuali azioni nei confronti di soggetti nullatenenti.

È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere a CONSAC tutta la documentazione inerente gli atti posti in essere per l'interruzione dei termini prescrizionali, oltre che i recapiti dell'utente, acquisiti a seguito delle indagini di cui al precedente capoverso.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'appaltatore dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati, previa intesa con il Responsabile del servizio competente, nominato da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a..

Resta inteso che sono ammesse tutte le azioni esecutive previste dalla legge e, segnatamente:

- Pignoramento mobiliare (art. 62 e seguenti D.P.R. 602/ 1973 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- Fermo beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli art. 86 D.P.R. 602/1973 successive modificazioni e/o integrazioni);
- Pignoramento immobiliare/iscrizione ipotecaria (art. 76 e seguenti D.P.R. 602/1973 successive modificazioni e/o integrazioni);
- Procedimento di vendita dei beni pignorati (art. 52 e seguenti D.P.R. 602/1973 successive modificazioni e/o integrazioni);
- Ogni altra procedura prevista e consentita dal Titolo II° D.P.R. 602/1973 successive modificazioni e/o integrazioni).

Art.3 – Organizzazione del servizio.

L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.

L'appaltatore è tenuto a provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Art.4 – Corrispettivo del servizio.

Tutta l'attività svolta dall'appaltatore sarà compensata attraverso l'aggio sul riscosso nella misura risultante dalla procedura di gara.

L'aggio riconosciuto sull'incassato coprirà tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato speciale di appalto (personale, spese fisse, spese per l'organizzazione, legali, ecc).

L'aggio riconosciuto sull'incassato coprirà anche le spese sostenute sulle partite che per qualunque ragione non diano luogo al pagamento da parte del debitore.

L'aggio corrisposto dalla stazione appaltante costituisce l'unico ed esclusivo compenso che la stazione appaltante riconosce all'appaltatore qualunque sia l'attività da questi posta in essere.

L'appaltatore potrà, nei limiti consentiti dalla legge, gravare la riscossione di rimborsi, diritti o quant'altro riconosciuto ponendoli a carico del debitore, ivi incluse le somme riconosciute in sede giurisdizionale.

Il materiale pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore avrà luogo con le modalità e i tempi indicati al successivo articolo.

Art.5 – Riscossione dei crediti.

L'appaltatore, in tutti gli atti che porrà in essere per la riscossione del credito, indicherà gli estremi di un conto corrente postale intestato a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., appositamente acceso, le cui coordinate verranno fornite al momento della stipula del contratto e di cui sarà garantito l'accesso informativo all'appaltatore.

Gli utenti verseranno le somme direttamente su tale conto e CONSAC trasferirà all'appaltatore le somme di competenza, determinate in base all'aggio (calcolato su sorta capitale, interessi e mora) ed eventuali ulteriori somme di cui l'utente moroso è stato gravato.

Il versamento avverrà previa presentazione di fattura da prodursi a cadenza bimestrale unitamente ad una dettagliata relazione che certifichi le somme riscosse e le eventuali ulteriori somme a titolo di spese o di competenze derivanti dall'attività di escussione del debitore.

La stazione appaltante si riserva un periodo di giorni 30 dalla presentazione della fattura e relativa relazione al fine di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'appaltatore, avendo possibilità di chiedere integrazione se non esaustivi.

In caso di adempimento parziale da parte dell'utente, il riscosso sarà imputato, in via preordinata, a sorta capitale, penali ed interessi, somma rispetto alla quale sarà applicato l'aggio, ed in caso di capienza alle eventuali ulteriori somme a titolo di spese o di competenze derivanti dall'attività di escussione del debitore, di competenza dell'appaltatore.

Unitamente alle somme versate sul conto corrente appositamente acceso, CONSAC certificherà eventuali pagamenti spontanei eseguiti dai debitori con forme diverse da quelle prestabiliti. L'Appaltatore all'atto dell'inizio del servizio e fino alla sua conclusione ha diritto all'aggio su tutte le partite incluse in "portafoglio", sempreché il debitore sia stato oggetto di richiesta di pagamento in qualsiasi forma avanzata dall'appaltatore.

Art.6 – Obblighi dell'appaltatore.

L'appaltatore svolge il servizio, assumendone l'intera responsabilità, ed è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e nei termini del presente Capitolato e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara;
- b) dovrà trasmettere a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. con cadenza trimestrale ed entro il 20 giorno successivo al trimestre, una relazione sul servizio svolto nel trimestre trascorso, nella quale per ciascun utente dovrà essere indicata la procedura di riscossione adottata e gli atti posti in essere (sollecito, sopralluogo, emessa ordinanza–ingiunzione, effettuata indagine patrimoniale, richiesto decreto ingiuntivo, ecc.);

- c) dovrà trasmettere entro gli stessi termini e per gli analoghi periodi di cui alla lettera precedente una relazione utile ai fini dell'applicazione della normativa fiscale e tributaria sulla deducibilità delle perdite su crediti individuando le utenze inesigibili e quelle irrintracciabili, nonché fornire gli aggiornamenti relativi alle variazioni dei dati di portafoglio consegnati dalla stazione appaltante, quali variazioni di residenza, debitori deceduti, nominativi degli eredi, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo di iniziare e svolgere le attività con continuità in modo che la somma degli importi riscossi e di quelli dichiarati inesigibili sia almeno pari al 30% dell'importo affidato con il contratto di appalto per ciascun anno di validità del contratto.

L'appaltatore attraverso la relazione trimestrale dichiara l'attività svolta fermo restando l'obbligo di esibire la documentazione dell'attività svolta anche a campione a semplice richiesta della stazione appaltante.

L'appaltatore designa, entro 8 giorni dalla stipula del contratto, il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art.7 – Prestazioni aggiuntive.

Ulteriori servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quelli oggetto del presente Capitolato saranno pattuiti di comune accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente, qualora, nel corso della gestione del servizio, CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. ritenesse di farne richiesta all'appaltatore.

Art.8 – Obblighi di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. per la fase di avvio del servizio di riscossione.

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., al fine di consentire all'appaltatore di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto, trasmetterà in formato elettronico, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, l'elenco dei crediti oggetto dell'attività, come indicato nel precedente art. 2.

Il documento denominato "*Portafoglio*" indicherà i casi in cui l'utente abbia sottoscritto con la stazione appaltante "*Istanza di rateizzazione del debito*", attraverso la quale è stata formalmente riconosciuta la morosità presente, operante quale idoneo titolo esecutivo.

Nel periodo di vigenza del servizio CONSAC rinuncia ad effettuare richieste di pagamento all'utenza inclusa nel "portafoglio" salvo l'interruzione della prescrizione giudiziale.

Art.9 – Responsabilità verso terzi.

Nessun obbligo graverà in capo a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. per il personale assunto dall'appaltatore che resta responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale derivante dall'attività di riscossione oggetto del contratto di appalto.

Art.10 – Personale.

Tutto il personale dell'appaltatore agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta all'appaltatore nel rispetto di tutte le norme in vigore e in conformità al contratto sindacale di categoria.

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l'appaltatore ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere da questo nei confronti di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., salvo quanto disposto nel successivo art.13.

L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l'appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. da ogni onere e responsabilità relativa.

Il personale occorrente per l'espletamento del servizio dovrà essere idoneo alle mansioni affidategli e numericamente adeguato.

Il personale addetto al servizio di verifica ed accertamento dovrà essere munito del prescritto documento di riconoscimento, il cui formato sarà concordato con CONSAC Gestioni Idriche S.p.a..

Art.11 – Obblighi di riservatezza.

L'appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui è venuto in possesso in ragione dell'espletamento del servizio oggetto del contratto di appalto e si impegna ad utilizzarli al solo scopo di eseguire le attività in esso contenute.

Ai sensi dell' art. 9, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante "*Codice in materia dei dati personal*" l'appaltatore verrà pertanto nominato responsabile del trattamento dati, con apposito atto di nomina allegato al contratto, impegnandosi altresì a cancellare i dati ottenuti entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del medesimo.

Art.12 – Atti successivi alla scadenza dell'appalto.

È fatto divieto all'appaltatore di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.

Al termine dell'incarico l'appaltatore dovrà comunque consegnare a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.

Art.13 – Attività di verifica.

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. ha la facoltà di procedere ad ogni forma di controllo ed esame della gestione, disponendo verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

Con specifico riferimento alla stipula del contratto sarà a cura della stazione appaltante verificare previamente la regolarità del documento unico di regolarità contributiva.

Analogo controllo della regolarità contributiva sarà svolto direttamente dalla stazione appaltante per via telematica per ogni pagamento da effettuare che sarà sospeso in caso di irregolarità.

Analogo controllo sarà effettuato ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ad eventuale cartelle esattoriali non pagate.

Art.14 – Definizioni delle controversie e Foro competente.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto tra CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. e l'appaltatore sarà definita mediante composizione bonaria. In

caso di mancato accordo le controversie saranno deferite, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del Foro di Vallo Della Lucania.

Art. 15 – Penali.

In caso di ritardo nel versamento delle somme riscosse rispetto ai termini convenuti, CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. è tenuta a versare all'appaltatore gli interessi legali.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali l'appaltatore si assoggetta alle seguenti penali applicate dalla stazione appaltante previa contestazione sotto forma di trattenuta sui compensi:

- ú di € 50,00 per ciascun giorno naturale di ritardo, compreso i festivi, nella trasmissione della relazione di cui ai punti b) e c) del precedente art.6;
- ú di € 2.000,00 allorquando detta relazione risulti priva di alcuni degli elementi indicati nel presente capitolato, ovvero detti elementi siano parzialmente riportati;
- ú di € 5.000,00 laddove si accerti la infedeltà della relazione, salvo quanto disposto nel successivo art.17;
- ú di € 15.000,00 allorquando l'andamento dell'attività risulti insufficiente rispetto a quanto previsto dall'art.6, 2° comma, del presente Capitolato;

L'applicazione della penale non comporta esenzione al mancato adempimento che l'appaltatore è tenuto comunque a compiere nel nuovo termine assegnato dalla stazione appaltante.

Art.16 – Divieto di subappalto e di cessione.

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto il subappalto delle prestazioni contrattuali non è ammesso. È, altresì, espressamente vietato la cessione del contratto, nonché la cessione dei crediti da esso nascenti.

La violazione dei suddetti divieti comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art.17 – Decadenza e risoluzione del contratto.

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che per l'ipotesi di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla legge anche nei seguenti casi specifici:

- § cancellazione della società appaltatrice dall'Albo regolato dalle norme D.M. 11.09.2000, n. 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- § applicazione di procedura concorsuale;
- § riscontrate irregolarità nella gestione;
- § interruzione ingiustificata del servizio;
- § svolgimento del servizio non corrispondente al presente Capitolato;
- § reiterate mancanze sanzionate con l'applicazione di penale;
- § cessione o subappalto, anche parziale, della attività a terzi;
- § infedeltà dei dati riportati nella relazione di cui ai punti b) e c) del precedente art.6, allorquando le inesattezze derivino da dolo o colpa grave dell'appaltatore;
- § ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 c.c.

L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., da effettuarsi con raccomandata a/r entro il termine di 10 giorni dal verificarsi o dalla avvenuta conoscenza

dell'inadempimento o di una delle cause di risoluzione del contratto di cui sopra; entro l'ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento l'appaltatore potrà formulare le proprie controdeduzioni.

La dichiarata decadenza pronunciata dalla stazione appaltante costituisce ad ogni effetto di legge dichiarazione di inadempienza contrattuale che dà titolo all'escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia del contratto.

Art.18 – Spese contrattuali.

Tutte le spese per tasse, diritti accessori, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Art.19 – Normativa applicabile.

Per quanto non regolato o regolato solo in parte nel presente Capitolato e nel contratto di appalto, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.